CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A SOLLIEVO DEI DANNEGGIALI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

Art. 4

IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908
Estremi	Legge 12 gennaio 1909, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-a-sollievo-dei-danneggiali-dal-terremoto/art-4-il-d-p-r-8-giugno-2001-n-327-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it